

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata ETS/APS TEATROLAB , con sede in 66020 San Giovanni Teatino (CH) Via Kennedy, 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. I contenuti e la struttura dell'organizzazione ETS sono democratici, ha durata illimitata e non ha fini di lucro, ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 24 del presente statuto.

Art. 2 - Principi

1. L'organizzazione ETS/APS TEATROLAB indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto registrato all'Ufficio delle Entrate di Chieti in data 02/11/2015 nr. 1000 Serie 3.
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale;
3. Tali attività dovranno essere senza scopi di lucro.

Art. 3 - Finalità

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'ETS - ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo;

- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Attività diverse:

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'ETS/APS TEATROLAB ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

L'ETS/APS TEATROLAB può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

1. L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre attività per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro:
 - Promuovere ed organizzare sul territorio locale, Regionale, Nazionale, Comunitario ed Internazionale eventi in ambienti come attività connesse con la natura e l'ambiente al fine di offrire ai Soci ed aventi diritto finalità come:
 - attività ricreative e sportive, spettacoli musicali, concorsi, convegni, festival quali momenti di incontro tra le diverse esperienze dello spettacolo dal vivo, occasioni di scambio e promozione di progetti innovativi, di ricerca interdisciplinare e di aggiornamento del pubblico e degli operatori culturali.
 - Ottenere per i propri Soci e per quelli di Associazioni collegate speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione alle finalità dell'Associazione.
 - Favorire per i propri soci e per quelli di associazioni collegate l'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale ed associativa.

- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
 - Attività di Somministrazione di bevande ed alcolici nonché cibi preconfezionati o aperitivi rivolti ai Soci ed aventi diritto con annesso Bar Enogastronomico.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS/APS TEATROLAB, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017).
 3. Ogni forma di rapporto economico con l'ETS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 4. L'ETS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.
 5. L'ETS-APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio di Amministrazione. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione TeatroLab ed essere in regola con l'iscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - APS tutte le persone fisiche e le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'ETS - APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al punto 3 che segue.
4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - A. dimissioni volontarie;
 - B. non aver effettuato il versamento della quota associativa o rinnovato;
 - C. morte;
 - D. indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva;

6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
7. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - APS.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati a cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile;
5. La qualità di Socio si perde: a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS; b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS; c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica;
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - APS sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS - ODV.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli aderenti

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - APS ed alla sua attività. In modo particolare:

A. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

B. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'ETS, è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione;
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano;
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione;
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega;
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci;
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;

- approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, alla sede Europea se si tratta di Assemblee Nazionali, alla sede Nazionale per quanto riguarda le assemblee Regionali, o alla sede Regionale competente per territorio se si tratta di sedi minori.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 6 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta l'organo amministrativo che sarà composta dal Presidente, Vicepresidente e Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ETS - APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS - APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'

ETS - APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria tre volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente e da chi ha presieduto la riunione (facoltativo), vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti;
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi quanto disposto nei precedenti articoli 7 comma 3 e articolo 8 comma 2;
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente ed in mancanza anche di questo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 11 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio dei probiviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina;
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti;
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente;
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata;

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 15 - Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento;
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 16 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere sempre riconfermate;

Art. 17 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti;
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 - Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 19 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente;
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione;
3. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 21 - Scioglimento

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1 e 2 dell'Art. 8 del D.Lgs.117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti o per il venir meno dell'approvazione di cui all'art. 21;
3. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Il presente atto è costituito da 10 (dieci) pagine.

San Giovanni Teatino (CH) 26 aprile 2021

Il Segretario

Felice Maria Gabriella

Il Presidente

Samuele Lirio